**La teoria della rappresentanza degli enti collettivi nel medioevo**

1. **Nella cultura latina classica (un concetto sconosciuto)**

Il termine ‘repraesentatio-reprasentare’ ricorre molto frequentemente nella testualità latina, ma senza indicare mai lo ‘stare al posto di qualcuno’ o il ‘sostituire un altro’ (tra i significati più comuni: ‘raffigurare’, ‘presentare-presentarsi’(‘se-repraesentare’), ‘mettere in scena’ una pièce teatrale (in connessione quindi con ‘persona’ etc.) In diritto, però, un principio fondamentale è che “nessun cittadino libero può intraprendere, a nome di un altro, azioni legali i cui effetti concernano esclusivamente e per intero un’altra persona” (Ulpiano: “alteri stipulari nemo potest”). Vi sono delle eccezioni (come per es. nella stipulazione dotale o negli affari degli organi municipali), ma per l’appunto esse non giungono mai a dar luogo ad un principio generale di ‘rappresentabilità’ degli interessi altrui da parte di un terzo. Con ‘rappresentanza’, in realtà, si evoca sempre una “realtà presente e manifesta, un’esperienza visiva, un’azione istantanea che si verifica al momento”, e sempre da un certo punto di vista ben determinato (Hoff. P.41) . Non si può escludere che altri termini o costrutti verbali veicolino quel concetto: certo però che non esiste alcuna contiguità tra il ‘nostro’ concetto di rappresentanza e quello che (forse) ne avevano potuto avere i romani. E’ conclusione, quindi, comunemente ricevuta che la rappresentanza sia un’idea legata al medioevo o tutt’al più al tardo-antico, e che abbia cominciato ad affacciarsi davvero solo con il cristianesimo.

1. **Nella dottrina teologica proto-cristiana (un concetto preistorico)**

Anche nel tardo-antico si continua a parlare poco di rappresentanza: ma la prima dottrina cristiana pone alcune premesse della futura fortuna del nostro concetto.

Tutto comincia con **San Paolo** e con la sua immagina organologica della comunità dei credenti. Per Paolo, la Chiesa è un corpo che ha una stretta relazione col corpo di Cristo:

**“Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno di noi, per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri” (Rom. 12, 4-5).**

La metafora, di grande suggestione, è suscettibile di varie applicazioni (ecclesia= Cristo, ma anche ecclesia+Cristo= corpus+caput etc.) . Il succo, comunque, è che la comunità dei fedeli è come un grande corpo fisico, nell’ambito del quale ogni singolo o gruppo di singoli è naturalmente preposto ad un certa funzione. Per lungo tempo, però a. questa immagine non esce dai confini della riflessione teologica b. non si salda con l’idea della rappresentanza (chi agisce per il corpo come suo organo non è definito come il ‘rappresentante’ della persona collettiva).

In Tertulliano (155-230 ca.) si trova qualche traccia di un uso istituzionale del termine, per es. quando, riferendosi ai concili provinciali della prima cristianità, egli annota: “aguntur … per Graecias illa certis in locis concilia ex universiis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa *repraesentatio* totius nominis christiani magna veneratione celebratur”[“in Grecia si riuniscono in alcuni luoghi dei concili composti da tutte le chiese di una certa zona i quali trattano in comune gli affari comuni di maggior rilievo e la stessa rappresentanza di tutta quanta la comunità cristiana viene celebrata con grande venerazione”]. A questi concili pare partecipassero varie ‘rappresentanze’ delle chiese cristiane locali (secondo alcuni a loro volta più o meno coincidenti con le assemblee provinciali istituite nel I secolo d.C. in alcune parti dell’Impero).

Un'altra accezione è, sempre in Tertulliano, riferita alla ‘rappresentazione’ eucaristica (“…nec panem, quo ipsum corpus suum reprasentat”[il pane, nel quale il suo stesso corpo si rappresenta], riferendosi al corpo di Cristo), che avrà naturalmente un ruolo fondamentale nella teologia cattolica successiva. Ma anche questo non c’entra niente (ancora) col diritto e le istituzioni. Su questo piano, le uniche novità lessicali del tardo antico corrispondono ad alcune fonti giuridiche dioclezianee e post-dioclezianee (“aliquid” o “aliquem repraesentare” nel senso di mettere qualcuno in un certo posto o di spingere qualcuno a presentarsi, per es. in giudizio): non sembra però esservi ancora il significato di ‘stare al posto di qualcun altro’.

Non sembra che ci siano attestazioni più significative di queste di un uso politico del nostro termine per tutto l’alto medioevo.

1. **La rappresentanza corporativa nella dottrina basso-medievale delle persone giuridiche (XIV-XV secc.)**

Le cose cominciano a cambiare dal XII secolo in avanti (cioè con il formarsi di una specifica cultura giuridica medievale, grazie alla **riscoperta del diritto romano** (grazie al rinvenimento ed allo studio sistematico del *Corpus iuris civilis* di Giustiniano e agli sviluppi della canonistica). La metafora del ‘corpo mistico’ comincia ad essere usata :a. per conferire una identità corporativa ben definita alla Chiesa come istituzione b.. per conferire una identità di questo tipo a tutti quei soggetti collettivi laici, a base associativa, che costituiscono l’ossatura degli ordinamenti basso-medievali (città, confraternite, corporazioni professionali etc.). Queste ultime consociazioni sono indicate ora, con terminologia romanistica, con nomi di genere quali “universitates”, “communitates” o “collegia”, ma sempre più spesso e sempre più volentieri col termine di “**corpora**”; il quale suggerisce immediatamente l’idea che vi debba essere qualcuno, al loro interno, che è legittimato ad agire per essi in quanto loro organo. Questo qualcuno prende ad essere designato con una certa frequenza come il **‘rappresentante’ del corpo**. Il diffondersi di quest’uso del termine avviene in parallelo al diffondersi della espressione ‘rappresentare/rappresentante’, riferita ad una pluralità di situazioni, come la **rappresentanza negoziale volontaria** (quando taluno, cioè, dà incarico ad un altro di rappresentare la propria persona ai fini della stipula di un certo affare: “personam alicuius repraesentare”) oppure la **rappresentanza in diritto successorio** (premorienza dell’erede naturale, a cui subentrano gli eredi di quest’ultimo in base appunto ad uno “ius repraesentationis”) .

 Ma l’ambito a cui si applica più largamente il concetto della rappresentanza (lo **‘stare per’ la persona di un altro**) è appunto quello degli enti collettivi, assimilati a loro volta a corpi fisici forniti di organi che consentono a questi corpi medesimi di esprimere desideri e volontà, di negoziare, di stare in giudizio come attori o convenuti, di essere titolari di beni e in genere di produrre effetti nel mondo dei rapporti giuridici. Il ragionamento dei giuristi è che i corpi collettivi sono sì l’insieme delle persone che li compongono, ma in base ad una “fictio iuris” vengono immaginati e si comportano come altrettante persone unitarie; perciò essi possono essere definiti come “personae repraesentatae”.

 Es. Bartolo da Sassoferrato (1314-1357):

“si quidem loquamur realiter, vere et prorie nihil aliud est universitas scholarium quam scholares. Sed secundum fictionem iuris … universitas repraesentat unam personam, quae aliud est a scholaribus, seu ab hominibus universitatis. Quod apparet, quia recedentibus omnibus istis scholaribus et aliis redeuntibus eadem tamen univeristas est. Item mortuis omnibus de populo, et aliis subrogatis, , idem est populus. Et sic aliud est universitas quam personae quae faciunt universitatem, secundum iuris fictionem; quia est **quaedam persona repraesentata**” [“Se parliamo in concreto, una comunità di studenti in realtà non è altro che gli studenti che la compongono. Ma secondo la finzione giuridica, questa comunità [universitas] rappresenta una persona unica, che è differente dagli studenti, ovvero dagli uomini che la compongono. Il che è ben provato dal fatto che, se tutti gli studenti iscritti in un certo momento terminano gli studi e lasciano l’università ed altri però subentrano al posto loro, l’università continua tuttavia a sussistere immutata. Lo stesso vale per un popolo: se tutti i suoi componenti muoiono ed altri vi si surrogano, il popolo resta lo stesso. E così ogni persona giuridica è cosa diversa dalle persone che la compongono, secondo la finzione giuridica; giacché essa è una sorta di **persona rappresentata**”]. L’ente soggettivo, in sostanza , non muore mai; e proprio per questo è un soggetto diverso da coloro che ne fanno parte.

Si realizza così uno scarto teorico importante rispetto alla cultura antica, che certamente aveva ben conosciuto ed impiegato la nozione di ente collettivo (=universitas) , ma non assimilandolo ad una persona fisica né immaginando che coloro che agivano per essa ne fossero i “rappresentanti”, cioè gli organi. Questa è una acquisizione (relativamente tarda) della cultura medievale, derivata dall’immaginario teologico e dalla analogia tra qualsiasi ‘corpo’ collettivo e la Chiesa universale.

Si apre a questo punto un **problema teorico**: quello di definire chi è il ‘rappresentante’ della persona giuridica, colui cioè che, in linea teorica, ne può manifestare validamente la volontà e ne può impegnare il patrimonio. Come si può giustificare sul piano logico questo effetto, per cui uno o pochi decidono per tutti, senza ledere il principio della autonomia e della libertà della molteplicità delle persone naturali che compongono l’università?

Due sembrano essere i percorsi mentali fondamentali seguiti dai giuristi medievali per risolvere questo problema (quello cioè di come imputare a una collettività formata da più persone naturali gli atti compiuti solo da alcuni suoi componenti); anche se talvolta tendono ad intrecciarsi e a sovrapporsi tra loro.

1. **La rappresentanza tutoria.** E’ la strada preferita dai canonisti, che considerano la Chiesa e tutte le persone collettive come “personae fictae”, cioè non vere come quelle naturali, e dunque puramente convenzionali. Secondo questo costrutto, la rappresentanza di un qualsiasi gruppo collettivo sarebbe omologa a quella che il tutore esercita nei confronti dei propri ‘pupilli’ (del minore, della donna maritata o del maschio adulto naturalmente incapace). La persona giuridica, infatti, può sì essere titolare di beni e di diritti, ma (diversamente da un persona fisica), essendo priva di voce e di modi di formazione della volontà, si trova in una situazione molto simile a quella di un infante o di un soggetto naturale mentalmente incapace. Costui è fornito di capacità giuridica, ma non di capacità d’agire: per gestire i suoi affari, cioè, ha bisogno di un tutore che lo rappresenti in giudizio e nei rapporti coi terzi. Il rappresentante della città, della corporazione, della confraternita , dell’ente ecclesiastico sarebbe quindi un po’ come un **tutore** che è chiamato ad agire per un soggetto ‘afasico’. Per chi adotta una figurazione del genere, non è necessariamente la derivazione del rappresentante dal corpo comunitativo a costituirlo come tale. Il rappresentante può essere designato dagli altri membri del corpo, ma anche essere assegnato al corpo medesimo dall’esterno (per es. dal papa, dal vescovo etc.). Ciò che conta ai fini della legittimazione del rappresentante è che chi lo nomina ne abbia un indiscusso diritto: la Chiesa è una organizzazione gerarchica, niente vieta che i rappresentanti degli enti siano designati dall’alto.
2. **La rappresentanza corporativa.** Questa seconda, invece, è la strada più seguita dai civilisti e dagli interpreti della *Politica* aristotelica. Essa muove dall’idea che ogni *universitas*, essendo parificata ad un corpo naturale, **debba avere *al suo interno* certi organi che agiscono per essa** e che sono diversi dalla somma delle persone che ne fanno parte. Il percorso argomentativo è più o meno questo:

* in origine, questa potestà decisionale spetta certamente alla totalità dei cittadini riuniti in assemblea (o **Arengo o Parlamento**). Essendo però complicato e rischioso riunire e far deliberare tutti assieme i membri della comunità, non è solo normale, ma è anche necessario nominare una assemblea più circoscritta (“Concilium” o “Consilium”) incaricata di rappresentare tutti i membri della comunità e di agire per essi. Dal momento che questo organo viene istituito, la potestà del popolo si trasferisce integralmente nelle sue mani: è da esso, in particolare, che dipendono le elezioni di tutti gli altri magistrati municipali.

Così, in particolare, ancora Bartolo da Sassoferrato in un passo famoso:

“Nota quod de iure communi ad concilium civitatis spectat facere electiones officialium et syndicorum… et sic non erit opus arenga vel adunantia generali. Arenga tamen illud seu parliamentum, ubi non est aliquis superior, habet ab initio concilium eligere… Istud parliamentum sic electum postea repraesentat totum populum” [in base al diritto comune, è al consiglio della città che spetta fare le elezioni degli ufficiali e dei sindaci cittadini. L’arengo, infatti, o parlamento, quando la città non ha alcun superiore, deve fin dall’inizio ***eleggere*** questo consiglio… e appunto questo Consiglio o Parlamento una volta ***eletto*** in seguito rappresenta tutto il popolo”.

Il “Concilium”, quindi, “totam civitatem repraesentat”; ovvero anche, “Concilium repraesentat mentem populi” [il consiglio rappresenta l’intelligenza o la testa del popolo: concetto che troviamo ripetuto con le stesse parole da una folla di giuristi successivi che ragionano sulla organizzazione interna del Comune].

Il “Concilium”, d’altra parte, non è qualcosa di effimero e di disponibile. Una volta “electum” (=istituito) dall’Arengo, esso diventa un elemento strutturale della organizzazione corporativa; e i cittadini che sono stati designati quella prima volta a farne parte vengono a formare un gruppo distinto dagli altri. Essi sono infatti parificati dai giuristi a quei **“decuriones”** della antichità a cui si riferiscono molte norme del diritto giustinianeo, e che erano coloro a cui l’imperatore aveva affidato a titolo ereditario la responsabilità di gestire i *municipia* a partire dall’età dioclezianea; così ancora Bartolo:

“Advertatis, quod concilium civitatis aequiparatur ordini decurionum; consiliarii, decurionibus”.

Questa assimilazione è comunemente accettata, dal Trecento in avanti, come un tratto strutturale della costituzione corporativa, che per funzionare regolarmente necessita di appoggiarsi a questo particolare “ordo” di cittadini. Cfr. per es. una fonte molto tarda, ma proprio per questo anche molto significativa, il trattato *De iure universitatum* pubblicato nel 1601 dal giurista torinese Niccolò Losa (1655-1642), che riassume e sistematizza tutta la dottrina medievale italiana circa le persone giuridiche. In essa, Losa ribadisce la parificazione degli odierni “consiliarii civitatum” e dei membri di altri simili collegi ai decurioni romani, che furono istituiti proprio per evitare di dover riunire tutto il popolo a deliberare:

 “Deinde, quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius, in tanta turba hominum necessitas ipsa curam reipublicae ad Senatum deduxit. Hac igitur ratione antiquitus decuriones constituti et creati fuerunt , et postea consiliarii civitatum, et aliarum universitatum, qui decurionum loco constituti et creati fuerunt, ut scilicet facilius convenire, et se congregare possent pro publico regimine » [« In seguito, poiché cominciò ad essere difficile convocare la plebe e molto di più il popolo in tutta la sua interezza, la stessa necessità, data la gran massa di uomini che componevano la città, concentrò nel Senato l’amministrazione dello Stato. Proprio per questa ragione nell’antichità furono istituiti e creati i decurioni, ed in seguito i consiglieri delle città e delle altre persone giuridiche, che in luogo dei decurioni furono modernamente introdotti, affinché essi potessero più facilmente riunirsi per la gestione del governo pubblico”].

Quindi: la rappresentanza della comunità, secondo la dottrina giuridica, è affidata ad un particolare gruppo sociale, in origine selezionato dal popolo tutto (l’Arengo), ma che poi si è autonomizzato da esso, pur continuando a farne parte. I giuristi non si soffermano a specificare come viene selezionato e come si riproduce questo ceto (questo è un compito che spetta alle consuetudini e agli statuti locali che, come abbiamo già visto, possono adottare moltissime soluzioni diverse), ma prendono atto, a livello teorico, che esso è un **“ordo”**, una appendice specializzata dell’organizzazione comunitaria, che sta, rispetto al tutto, nel rapporto ‘organo’/‘corpo’. Questo ceto non ha bisogno di vedersi periodicamente rinnovata la legittimazione a rappresentare la città da parte del popolo tramite una elezione-investitura perché ciò è stato fatto una volta per sempre nell’atto in cui l’Arengo ha istituito il Concilium. I conciliarii-decuriones sono *già* i rappresentanti naturali della città in ragione della loro posizione sociale o delle norme specifiche che ne disciplinano i processi di selezione/riproduzione.

1. **Due contributi specifici alla teoria della rappresentanza corporativa fra Tre e Quattrocento: Marsilio da Padova e Giovanni da Segovia**
2. **Marsilio da Padova (1275-1342),** l’esponente forse più alto dell’aristotelismo politico del ‘300, è spesso citato come una sorta di radicale del medioevo e addirittura come un precursore della teoria della sovranità popolare (la sua concezione del potere, consegnata soprattutto al *Defensor Pacis*  (1324), fa leva infatti sulla originaria ed esclusiva titolarità dell’autorità da parte del popolo – popolo dal quale soltanto altri soggetti possono derivare l’attribuzione della loro autorità. A leggere bene, però, anche in Marsilio si ritrova la figurazione propria di Bartolo: quella cioè per cui il rappresentante non è un delegato al servizio del popolo, ma una particolare porzione della comunità, naturalmente addetta a parlare per tutta la comunità stessa. Nel suo discorso, infatti, egli equipara la totalità della “universitas” alla sua **“pars valentior”** o “**valencior**” (espressione di cui non è facile comprendere il referente concreto, ma che evoca certamente la parte migliore, più elevata e consapevole della comunità - un po’ come la “sanior pars” dei canonisti). La potestà normativa della università, in particolare, spetta secondo Marsilio **“ad solam universitatem *aut eius valentiorem partem*”**; e per indicare il corpo collettivo egli si esprime così: “**hoc autem est civium universitas, *aut eius pars valencior quae totam universitatem repraesentat***”. Vi è cioè una equivalenza, all’interno del corpo collettivo, tra la comunità come un tutto e una sua parte specifica, che ‘sta per’ il tutto (**“pars pro toto”**). In particolare, è a questa “pars valentior” che deve esser affidato il compito di fare le leggi tramite una apposita commissione legislativa. Come e chi sia chiamato a selezionare questa parte più saggia non è chiaro: in alcuni passi del *Defensor pacis* sembra che questa designazione dei *valentiores* debba avvenire tramite una elezione a base individuale come la nostra (es. XIII, 8: “è dunque cosa appropriata ed altamente utile che tutto il corpo dei cittadini affidi a coloro che sono prudenti e sperimentati la ricerca , scoperta ed esame delle regole… concernenti quanto è giusto e vantaggioso per la collettività. ; e questo, sia che taluni di questi uomini prudenti e sperimentati siano eletti da ciascuna delle parti primarie della città secondo la proporzione di ciascuna parte, sia che vengano invece eletti da tutti i cittadini riuniti insieme. E questo sarà appunto un metodo appropriato ed utile per pervenire alla scoperta delle leggi senza alcun nocumento per la rimanente parte della moltitudine, ossia per i meno dotti, che gioverebbero poco alla ricerca di queste regole”). Il problema però è sempre lo stesso: quello cioè di capire esattamente che cosa significhi per Marsilio “eleggere”. Come sappiamo, nel linguaggio medievale questo termine rinvia ad una gran quantità di metodi selettivi (al limite, anche autoriproduttivi della élite), non (o comunque non necessariamente) a un atto legittimante compiuto ogni volta da tutti gli individui componenti la città.
3. **Giovanni da Segovia (1395-1458),** giurista e teologo spagnolo, partecipando alle dispute conciliatoriste attorno al 1430, distingue 4 tipi di rappresentanza:
4. “Repraesentacio similitudinis” (nei dipinti o nelle monete: rappresentanza in senso figurativo)
5. Rappresentanza naturale (somiglianza in natura: come tra padre e figlio)
6. “Repraesentatio potestatis, sicut procurator dominum constituentem eum” (rappresentanza per procura: questa sembra applicarsi, secondo Segovia, solo ai rapporti tra privati e non è riferibile alla rappresentanza delle eprsone giuridiche)
7. “Repraesentatio idemptitatis”, che è quella tipica invece delle persone giuridiche e dei corpi collettivi in genere.

La b) e la c) si distinguono per questa ragione: che mentre in c), il rappresentante è in una posizione di subordine rispetto al rappresentato (l’autorità del rappresentante-procuratore deriva dalla volontà del rappresentato e vale solo nei limiti della delega da quest’ultimo conferita) , nel caso della rappresentanza d’identità l’autorità del rappresentante non è affatto inferiore a quella dei rappresentati, ma è esattamente la stessa (questo tipo di rappresentanza “non recta esset , si eadem in repraesentante et repraesentato non esset auctoritas”). L’esempio che fa Segovia è quello dei consoli, eletti a rappresentare la città: “ut consulatus repraesentat civitatem eodem utens nomine et potestate”. I consoli, cioè, non sono legittimati in virtù di un mandato o di una delega ricevuta da un soggetto terzo (il ‘popolo’, come insieme dei cittadini distinto dalla comunità come persona giuridica), ma in quanto, nel momento in cui essi agiscono per la città, *sono la città stessa* – così come il Concilio *è* la Chiesa. Si tratta di una rappresentanza basata (non sulla volontà espressa di qualcuno, ma) su un vincolo oggettivo, di tipo organologico (o – fuor di metafora – istituzionale) che unisce la corporazione alle persone che agiscono per essa. Questo tipo di rappresentanza si può chiamare anche rappresentanza **“pars pro toto”** in quanto una parte della corporazione (i consoli) è autorizzata ad esprimere la volontà di tutta quanta la corporazione. Ciò non accade in quanto i consoli sono stati legittimati da un voto traslativo di un certo potere di cui è originariamente titolare la generalità dei cittadini (generalità che non è titolare di un bel nulla), ma in quanto essi sono il ‘caput’ di un ‘corpus’. Ciò che fa diventare consoli i consoli non è un trasferimento di autorità, ma il fatto che essi sono designati ad esprimere la volontà del corpo dalle norme che istituiscono il loro ufficio. Essi rappresentano l’identità complessiva del corpo a cui appartengono in quanto ne sono la parte più qualificata: e ciò solo in virtù di una certa previsione normativa. La specifica procedura prescelta per designarli è del tutto indifferente ai fini della loro legittimazione. L’orizzonte di Segovia non è affatto egalitario e individualistico. Come nota lo storico Hasso Hofmann, a cui mi sono molto appoggiato per questa lezione, “l’eguaglianza di diritto esiste solo entro la collegialità del consiglio, ossia all’interno di quella sola parte che, come associazione di privilegiati, rappresenta la totalità dei cittadini”.

1. **Conclusioni: rappresentanza “pars pro toto” e rappresentanza procuratoria.**

Non c’è dubbio che la dottrina medievale, almeno a partire dal Trecento, abbia conosciuto la nozione di rappresentanza e ne abbia fatto largo uso per concettualizzare il rapporto tra la comunità cittadina e chi era incaricato di governarla.

Quella nozione, tuttavia, non aveva niente a che vedere con una **rappresentanza-mandato** o una **rappresentanza-*Vertretung***. Il titolare di un ufficio cittadino non era il rappresentante della comunità in quanto aveva ricevuto un mandato elettorale da tutti gli individui che componevano quella comunità o quantomeno dalla maggioranza di essi. La rappresentanza dei medievali non consisteva tanto in un **“agire *in nome* della comunità”**, ma semmai in un **“agire *come* la comunità”**. Il Consiglio cittadino era già legittimato ad agire per la comunità in quanto esso ***era*** la comunità – o meglio, era la sua parte eminente, la sua testa, il suo organo pensante e parlante: il che, però, per i medievali era la stessa cosa. Così, il Consiglio non aveva bisogno di giustificare la sua funzione rappresentativa ricorrendo ad un voto popolare **a contenuto traslativo ogni volta che si rinnovava**. Ad autorizzare gli amministratori del Comune ad ‘agire come’ la comunità bastava che essi fossero stati selezionati rispettando le regole a ciò stabilite dagli statuti o dalla consuetudine, qualunque esse fossero. Essi erano per definizione i saggi che conoscevano meglio di chiunque altro l’interesse collettivo, non vi era alcuna necessità che essi ricevessero per questo un mandato dal popolo.

Siamo di fronte dunque ad una **“rappresentanza pars pro toto”** o “**repraesentatio identitatis**”, e non **“procurationis”**, per usare alcune delle espressioni in cui ci siamo imbattuti. Essa esclude ogni distinzione soggettiva tra rappresentato e rappresentante e rende perciò inutile cercare alla base della vita politica cittadina l’esistenza di un voto-investitura. Ed in effetti, un voto di quel tipo nell’esperienza cittadina medievale non c’era proprio (come abbiamo imparato esaminando i rituali elettorali effettivi dei nostri comuni). La teoria della rappresentanza corporativa, a base organologica, è quindi il vestito teorico più naturale destinato a coprire quei rituali. Il consiglio cittadino, in altre parole, avrebbe potuto benissimo rivendicare di essere il “rappresentante” della città anche se non fosse stato ‘votato’ da nessuno ma nominato dall’alto.

Proprio a partire dallo stesso periodo di cui ci siamo occupati qui, del resto, i giuristi cominceranno a sostenere che anche il re (per quanto non più elettivo da moltissimo tempo) è il “rappresentante” di tutto il suo popolo in quanto “caput” del “corpus mysticum” del proprio regno (cfr. il celebre libro del 1957 *I due corpi del re* di H. Kantorowicz). Ed è proprio nello stesso senso che anche i *meliores civitatis* e la *valentior pars* sono i governanti naturali della corporazione cittadina: semplicemente in ragione della posizione eminente loro assegnata dall’ordinamento urbano.

Questa conclusione sembra indicare che tanto nella pratica quanto nella cultura del medioevo non c’era la benché minima radice di quella che di solito consideriamo la nozione moderna di rappresentanza. Se per noi, infatti, la rappresentanza è il modo per designare qualcuno che non solo agisca nel nostro interesse, ma anche **in nostro nome,** portando nel campo della politica i nostri specifici bisogni, programmi e desideri, e rendendocene in qualche misura anche conto, è chiaro che ciò che i medievali chiamavano rappresentanza stava tutto da un’altra parte.

**Attenzione però:** perché lo spettro della rappresentanza medievale non si esaurisce con la dimensione di cui ci siamo occupati fin qui. La teoria della rappresentanza corporativa che abbiamo visto ora è quella a cui si ricorreva per formalizzare il rapporto tra i corpi collettivi ed i loro organi o uffici interni (**rappresentanza del corpo verso se stesso**). Vi erano però altre situazioni in cui il corpo aveva invece necessità di manifestare unitariamente la propria volontà verso l’esterno: per es. quando una città doveva intavolare trattative con un’altra città, con qualche altra potenza esterna oppure col proprio stesso sovrano territoriale (per es. per chiedergli un privilegio, per presentargli una petizione o anche per elevare una rimostranza nel caso che qualche suo diritto fosse stato violato dai suoi ufficiali). In casi del genere, era normale che il corpo inviasse certi suoi incaricati (ambasciatori, ‘nunci’ o plenipotenziari) per “rappresentare” al suo interlocutore le proprie richieste e magari per concludere con lui un qualche tipo di accordo (**rappresentanza del corpo nei confronti di un terzo**). In queste situazioni, tutta la teoria (e la pratica) che abbiamo visto fin qui era evidentemente inservibile. Bisognava per forza di cose adottare un modello diverso di rappresentanza, di tipo sostanzialmente ‘privatistico’ o procuratorio, con la quale la città come soggetto unitario conferiva un mandato specifico a qualcuno e cercava di mettersi nelle condizioni di potergli chiedere poi conto del suo operato. Tra i tanti casi di questo tipo astrattamente possibili, ve ne era uno veramente molto importante: ed era quando il nostro corpo collettivo veniva convocato dal proprio sovrano territoriale a partecipare ad una di quelle grandi assemblee – abbastanza comuni nel tardo medioevo – nel corso delle quali le varie parti del regno erano consultate sulla opportunità o meno di assumere certe misure di carattere generale (anzitutto a carattere fiscale) che il re desiderava imporre a tutti i suoi sudditi. In queste situazioni , i

**Bibliografia essenziale:**

H.Hofmann, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità all’Ottocento*, (1974), Trad . it. Milano, Giuffrè, 2003

W.Ullmann, *De Bartoli sententia: “Concilium repraesentat mentem populi”*, in AA.VV., *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano, Giuffrè, 1962, vol.II, pp. 708-733

P.Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen age latin*, Paris, Librairie philosophique, 1970

E. Kantorowicz, *I due corpi del re, L’idea di regalità nella teologia politica medievale*, (1957), Torino, Einaudi, 1989